

come la più benemerita e la più importante di tutte, quando si è trattato di costruzione di stabili, che avevano scopo igienico e di beneficenza, ha concorso con un fondo cospicuo in denaro.

Questo è ciò che può richiedersi dalle Casse di risparmio, ma non che diventino esse costruttrici di stabili, e che si immischino in imprese edilizie. Non lo consentirei assolutamente; e, quando sarà approvata questa legge, lo impedirò alle Casse di risparmio, che volessero mettersi per questa via.

Questo è il concetto che la Commissione e il Ministero hanno di questa legge. E siccome l'emendamento dell'onorevole Ruspoli turba l'armonia di tutte le altre disposizioni della legge, e distrugge financo quelle che la Camera ha già votato, nè la Commissione nè il Ministero possono in alcun modo accettarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Il mio emendamento aveva due scopi diversi; il primo era quello di non porre ostacoli alle Casse di risparmio per l'acquisto di stabili, specialmente nel caso di tutela dei loro crediti, l'altro era quello di chiarire il concetto, un poco dubbio, dell'articolo 17. Questo secondo scopo è stato raggiunto, avendo la Commissione accettato l'emendamento mio. Il primo scopo poi venne in gran parte raggiunto dall'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny, che è stato accettato. Per cui io non avrei più ragione di mantenere il mio emendamento e lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny ha accettato l'emendamento della Commissione, o mantiene la seconda parte che ha tratto ai dieci anni?

Cambray-Digny. Ringrazio la Commissione di avere accettato la prima parte del nostro emendamento, che ora è diventata emendamento della Commissione; ma, a nome anche dei colleghi, dichiaro che mantengo l'emendamento proposto, riguardo al termine, sul quale la Camera farà quello che crederà.

Presidente. Il secondo emendamento consiste nello stabilire 10 anni, invece di 5.

L'onorevole Mussi mi pare che si era associato allo stesso emendamento; è vero?

Mussi. Io insisto.

Presidente. Prego la Camera di avvertire che l'articolo 17, proposto dalla Commissione, è modificato come segue:

“ Le Casse di risparmio, salvo speciale auto-

rizzazione da ottenersi per decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari *in tutto od in parte* per riservervi coi loro Uffici o per adempiere ai loro fini o per le altre eventuali gestioni di cui all'articolo 5, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

“ Esse debbono vendere, nel termine non maggiore di cinque anni, gli stabili che acquistano volontariamente, o nei casi di espropriazione forzata, a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione. „

Su questo secondo comma sorge appunto la questione tra Ministero e Commissione da una parte, e gli onorevoli Cambray-Digny, Mussi ed altri dall'altra.

Gli onorevoli Cambray-Digny, Mussi ed altri propongono che, in vece di dire: “ nel termine non maggiore di cinque anni „ si dica: “ nel termine non maggiore di dieci anni. „

Pongo, anzitutto, a partito questo emendamento.

(Dopo doppia prova e doppia controprova, la votazione sull'emendamento degli onorevoli Cambray-Digny, Mussi ed altri, risulta dubbia. Moratorio e commenti).

Essendo risultata dubbia la doppia prova e la doppia controprova si procederà alla votazione per divisione.

Prego gli onorevoli deputati che accettano l'emendamento Cambray-Digny e Mussi di passare a destra; e quelli che lo respingono di passare a sinistra prendendo per divisione la scalinata centrale.

(Fatto il computo dei voti l'emendamento Cambray-Digny e Mussi risulta approvato).

Ora metto a partito l'articolo nel suo complesso qual'è stato proposto dalla Commissione, con l'emendamento testè approvato.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle 6.15.